SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1964

(23ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione » **(656)** (*D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 309, 310, 312, 313, 314, 316
BELLISARIO 312
DONATI, *relatore* . . .310, 311, 312, 313, 314, 316
GRANATA 313
LIMONI 312, 315, 316
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 310, 311, 313, 314, 315
PERNA 313
PIOVANO 311, 312
ROMANO 311, 316
SPIGAROLI 311, 315
ZACCARI 314

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Cassano, Donati, Granata, Limoni, Maier, Morabito, Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione » (656) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuela, Bertè, Caiazza, Fusaro, Agosta, Buzzi, Franceschini, Romanato, Pitzalis, Elkan e Titomanlio Vittoria: « Interpretazione autentica degli

articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione ».

Abbiamo già approvato, in una precedente seduta, l'articolo 3. Gli articoli 1 e 2 sono stati accantonati per chiarire alcuni dubbi sollevati nel corso della discussione. Riprendiamo anzitutto l'esame degli articoli accantonati, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita.

DONATI, *relatore*. A proposito di questo articolo sorsero diverse questioni perchè non si capiva esattamente la portata del richiamo alla legge n. 542. Adesso la situazione si è chiarita nel senso che, unicamente coloro i quali avevano conseguito l'abilitazione in base al primo e al secondo comma della legge n. 542 del 1954 sono stati esclusi dal beneficio della legge n. 831; si vuole ora dare per legge una interpretazione che inclu da questi elementi tra coloro che, privi di titolo, hanno però un'abilitazione all'insegnamento.

L'interpretazione riguarda soprattutto gli insegnanti di disegno tecnico i quali furono abilitati perchè erano insegnanti dei corsi di avviamento. Questa abilitazione non sarebbe stata riconosciuta agli effetti della applicazione della legge n. 831.

L'articolo che abbiamo sotto gli occhi tende, appunto, a riconoscere anche a costoro questo diritto.

Vorrei aggiungere che ci sono circa 800 posti disponibili, che non sono coperti perchè non si trovano ingegneri, come per legge sarebbe richiesto. Abbiamo invece un centinaio di insegnanti che da anni insegnano questa materia e che, giustamente, se il presente disegno di legge fosse approvato, verrebbero definitivamente sistemati.

L'unico emendamento all'articolo resta dunque quello proposto dal senatore Spigaroli il quale chiede, sostanzialmente, di aggiungere alla fine dell'articolo le parole « anche se non congiunta a laurea ». Si tratta di un chiarimento, che credo sia doveroso inserire, onde evitare che per gli ex combattenti si verifichino delle interpretazioni restrittive che non sono nè nello spirito della legge n. 831, nè tanto meno nello spirito della nostra Commissione che è chiamata ora a deliberare.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo le parole « anche se non congiunta a laurea ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere conseguita con votazione non inferiore ai 7 decimi è valida per ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria anche di ordine diverso da quello cui l'abilitazione si riferisce, purchè dello stesso grado.

DONATI, *relatore*. Se ricordate bene, eravamo propensi ad approvare questo articolo, allorchè, all'improvviso, sorse in me la preoccupazione di una grave ingiustizia che si sarebbe potuta verificare se per caso le

norme che hanno modificato i sistemi di abilitazione non avessero riguardato soltanto le lingue straniere ma anche altre materie, perchè, qui, in sostanza, si provvede per le lingue straniere in conseguenza della modifica del sistema di abilitazione, ma si trascurano le altre materie.

Ora, delle indagini svolte, risulta che anche in altri casi il sistema di abilitazione è stato largamente modificato; quindi, non c'è dubbio che approvando l'articolo 2 così com'è stato presentato dalla Camera noi creeremmo una grossa ingiustizia: cioè, daremmo la facoltà agli insegnanti di lingue di approfittare della legge n. 831 per insegnare anche in scuole di ordine diverso ma dello stesso grado, e negheremmo invece tale facoltà a chi possiede un'abilitazione di altra natura e che, comunque, avrebbe diritto di accedere all'insegnamento nelle scuole predette.

Ora, per ovviare a tale sperequazione che comporterebbe gravi conseguenze, le soluzioni sono due: o estendere a tutte le abilitazioni modificate il diritto che qui viene concesso agli insegnanti di lingue, o escluderlo per tutte. Adottare la prima soluzione significherebbe sconvolgere le graduatorie che sono già operanti, con nomine avvenute e via dicendo. Quindi, non resta che accedere alla seconda soluzione, cioè, alla soppressione dell'articolo 2; mi permetto di avanzare formale proposta in questo senso.

ROMANO. Alla Camera, sulla base di quali considerazioni hanno introdotto questo articolo?

DONATI, *relatore*. Si sono ricordati che era stato modificato il sistema di abilitazione per le lingue straniere, ma hanno dimenticato che anche altre abilitazioni avevano subito dei cambiamenti.

PIOVANO. Penso che le considerazioni esposte dal senatore Donati circa le difficoltà che nascerebbero da una estensione dell'articolo 2 a tutte le categorie di insegnanti, anche al di là di quelli di lingue straniere, siano tali da essere valutate. Si tratta di una valutazione piuttosto difficile ed è molto importante che il Governo si esprima in proposito perchè ci sono dei dati che in questo momento non conosciamo.

Mi domando, però, se il depennamento puro e semplice dell'articolo 2 non sia, poi, un rimedio peggiore del male che si vuole evitare, perchè indubbiamente aprirà una valanga di proteste e di richieste che ci costringeranno necessariamente a riesaminare la questione.

In attesa, comunque, delle dichiarazioni del Governo, ci riserviamo di esprimere il nostro giudizio.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire che evidentemente la Camera, nel proporre questo articolo 2, ha voluto prendere in considerazione la situazione alquanto disagiata, come voi sapete, degli insegnanti di lingue straniere.

Non c'è dubbio, però, che non si è tenuto conto delle complicazioni che tale articolo avrebbe portato, per il fatto che esistono parecchie altre categorie di insegnanti i quali potrebbero far valere un loro diritto o chiedersi perchè mai non sia stata considerata, per analogia, anche la loro posizione.

Ecco la ragione, quindi, per la quale il Governo non può fare a meno di condividere le preoccupazioni del senatore Donati.

SPIGAROLI. Questo articolo si riferisce soprattutto agli insegnanti delle scuole medie superiori?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente, dato che è stata istituita la scuola media unica!

SPIGAROLI. Gli insegnanti di lingue straniere che sono stati particolarmente sacrificati sono effettivamente quelli delle scuole medie inferiori, che non avevano la possibilità di fare concorsi e per i quali nella 831 c'era stato un beneficio, quello di essere ammessi ai concorsi con i sei decimi, che non è stato dato ad altre categorie. Per gli insegnanti di lingue straniere delle scuole superiori, invece, c'è sempre stata la possibilità di partecipare ai concorsi per tutte la cattedre disponibili. Il temuto disagio,

quindi, per la soppressione di questo articolo, si riferirebbe ad una categoria, che riten go non trarrebbe grande beneficio dall'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, penso che possiamo mettere ai voti l'emendamento soppressivo.

P I O V A N O . Dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto dal relatore.

(*È approvato*).

D O N A T I , *relatore*. Dovrei presentare a questo punto un articolo aggiuntivo da inserire nella legge al posto del soppresso articolo 2, diretto ad ovviare ad un'altra anomalia, segnalata nel disegno di legge nu mero 285 presentato dal senatore Berlingieri, che è emersa casualmente ieri.

Il precitato disegno di legge n. 285 riguarda pochi insegnanti delle scuole d'arte e si riferisce all'articolo 13 della legge n. 831, il quale non ha considerato gli ex combattenti ed assimilati, insegnanti di materie artistiche negli istituti d'istruzione artistica e, quindi, non ha concesso loro i benefici che, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, abbiamo invece esteso agli ex combattenti ed assimilati per quanto concerne tutte le altre scuole.

P R E S I D E N T E . Sono insegnanti di materie culturali?

D O N A T I , *relatore*. Anche di musica. L'articolo 13 della legge n. 831 dice:

« Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre degli istituti stessi e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a " distinto ", possono a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneità si riferisce.

Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali d'istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale la idonei tà o l'inclusione in terna si riferisce.

Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in un concorso a cattedre degli istituti d'istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice ».

Nessun beneficio viene previsto per gli insegnanti di materie artistiche negli istituti d'istruzione artistica!

P R E S I D E N T E . Mi scusi, ma questo problema non ha attinenza con la sistemazione del personale nelle scuole d'arte?

D O N A T I , *relatore*. Riguarda esclusivamente l'applicazione della legge n. 831.

Ora, per gli insegnanti ex combattenti di tutte le altre scuole la legge n. 831 ha previsto particolari agevolazioni: ha previsto specialmente, per l'applicazione dell'articolo 11, che non occorrono i sette decimi ma che basta l'abilitazione comunque conseguita.

Ora, in queste materie, almeno in alcune, non esiste l'abilitazione, tanto è vero che l'articolo 13 fa richiamo ad altri criteri: l'essere stati dichiarati idonei in concorsi eccetera. L'abilitazione, però, è una cosa diversa dalla idoneità; non esiste, ripeto, per molte di queste materie.

B E L L I S A R I O . Perchè?

L I M O N I . C'è la licenza abilitante.

D O N A T I , *relatore*. In sostanza, il titolo di studio è titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi e, in questo senso, è un titolo abilitante. Per altri casi l'abilitazione è un titolo aggiuntivo al titolo di studio.

Il senatore Berlingieri si era fatto, pertanto, promotore del disegno di legge n. 285

che a mio parere, però, trattava la materia con eccessiva larghezza e fuori dello spirito della legge n. 831. La norma proposta, infatti, era la seguente:

« All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

" Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, ove prescritta, e comunque conseguita, sono ammessi a godere dei benefici previsti dai commi precedenti " ».

Non venivano richieste, quindi, le qualifiche che normalmente hanno presieduto alla compilazione della legge n. 831 e cioè: l'essere in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61; l'avere ottenuta una determinata qualifica; l'essere stati compresi in terne, eccetera.

Proporrei pertanto di modificare l'articolo presentato dal senatore Berlingieri come segue:

« All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

" Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, comunque conseguita, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma precedente "».

Poichè però ci sono casi in cui l'abilitazione manca, proporrei che si aggiungesse: « Sono altresì ammessi a godere dei suddetti benefici gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali, in possesso del titolo di studio necessario per accedere ai concorsi, nei casi in cui ne è prescritta l'abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 con tre anni di effettivo insegnamento nel posto cui aspirano alla data del 30 settembre 1961, con qualifica non inferiore a distinto ».

Vengono cioè riproposte le condizioni che normalmente erano richieste dalla legge n. 831. I limiti sono gli stessi, però si deve tenere conto del fatto che qui l'abilitazione non esiste e costoro, solo perchè nell'ordinamento statutario non c'è l'abilitazione, non hanno diritto di usufruire della legge n. 831.

P E R N A . Per « assimilati » si intendono anche gli invalidi di guerra e civili?

M A G R I ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* No, la legge non li prevede.

P E R N A . Perchè, allora, dal momento che siamo in sede di interpretazione autentica non inseriamo un articolo nel quale si dica che fra gli assimilati sono compresi anche gli invalidi di guerra e civili?

M A G R I ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questa è una formula comune a tutte le leggi. Bisognerebbe cambiare la legge fondamentale.

D O N A T I , *relatore.* Si dovrebbe fare una norma di legge a se stante che valga per tutti i casi e non solo in questo.

G R A N A T A . L'articolo 2 è stato soppresso; pertanto è preclusa ogni discussione in merito.

Mi permetto, tuttavia, di raccomandare alla Commissione di prendere in esame la situazione di quel personale che s'è venuto a trovare nella situazione che prevedeva l'articolo 2, e di studiare un altro provvedimento legislativo.

D O N A T I , *relatore.* La sua preoccupazione è giustificata, ma non agli effetti della legge n. 831.

M A G R I ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Debbo informare la Commissione che l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha creato nella seduta passata un Comitato che ha il compito di esaminare le numerose proposte di correzioni ed emendamenti aggiuntivi alla legge n. 831. Questa materia dell'abilitazione potrebbe essere esaminata in quella sede.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Do-

nati che, con qualche ritocco formale, potrebbe essere così formulato:

« All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

" Agli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed ai perseguitati politici e razziali in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, comunque conseguita, sono estesi i benefici previsti dai commi precedenti. I benefici suddetti — nei casi nei quali non è prescritta l'abilitazione — sono altresì estesi agli insegnanti ex combattenti ed assimilati e ai perseguitati politici e razziali, in possesso del titolo di studio necessario per accedere ai concorsi, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, con 3 anni di effettivo insegnamento nel posto richiesto alla data del 30 settembre 1961, con qualifica non inferiore a distinto " ».

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 3 è stato già approvato in una precedente seduta.

Passiamo dunque agli articoli successivi.

Art. 4.

Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento, agli effetti dei benefici stabiliti dal citato articolo 20.

Z A C C A R I . Vorrei chiedere una precisazione su un caso particolare che mi è occorso di conoscere. Un'insegnante in possesso del diploma di abilitazione di insegnante di canto corale nelle scuole normali, conseguito anteriormente al regolamento approvato con regio decreto 4 settembre 1924, ha chiesto, in base all'articolo 20, di essere collocata nel ruolo speciale delle scuole di avviamento professionale. Il Ministero ha risposto che la domanda non poteva essere accolta perchè il titolo di abilitazione da lei posseduto non era ritenuto valido ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229. Ora questa persona ha presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato per questa sua esclusione. Però, dato che penso che non sia il solo caso, vorrei chiedere se l'articolo 4 in esame possa sanare anche questa situazione particolare.

D O N A T I , *relatore*. Conosco anche io questo caso che è veramente strano perchè, poi, la Commissione per le supplenze e incarichi ha accolto il ricorso dell'interessata, riconoscendole il diritto di essere inclusa nelle graduatorie degli incarichi e supplenze. Ora il Ministero la considera abilitata ai fini degli incarichi e supplenze e non ai fini della legge n. 831.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Evidentemente dovrei approfondire il caso, ma mi pare che qui non si debba trattare della contestazione dell'abilitazione in quanto tale, ma della corrispondenza di questa abilitazione con una determinata classe. Il caso comunque va esaminato in sede amministrativa.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Tra gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, indicati nel sesto comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale.

D O N A T I , *relatore*. Qui si pone la questione cui già ho accennato in sede di discussione generale relativa al significato della espressione « istituti e scuole di avviamento professionale ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per maggiore chiarezza si potrebbe adottare il seguente testo che propone l'ufficio competente del Mini-

stero, sostitutivo delle ultime righe dell'articolo, dopo le parole « sono compresi »: « gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale ». Così non può nascere alcun equivoco.

L I M O N I . Con questo disegno di legge, praticamente, si estende agli insegnanti tecnico-pratici il trattamento che l'esecutivo e la Corte dei conti hanno riconosciuto legittimo per gli insegnanti di cui al sesto comma dell'articolo 22. Ora, io temo che l'interpretazione che noi estendiamo non sia quella autentica, ma sia una interpretazione erronea e spiego subito il perchè.

Tutto l'articolo 22 tratta, in sostanza, degli insegnanti tecnico-pratici. Cosa è avvenuto nell'applicazione di questo articolo, in particolare per quanto si riferisce agli insegnanti considerati nel sesto comma?

Nel sesto comma si parla degli insegnanti degli istituti di istruzione media e artistica in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo necessario per partecipare al concorso a posto di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica. Si tratta dei diplomati degli istituti industriali, dei periti tecnici e agrari i quali, negli anni 1959-60 o 1960-61 invece di insegnare come tecnico-pratici hanno insegnato materie teoriche. Ora, secondo l'interpretazione che fu data, è avvenuto questo: che i periti tecnici e i periti agrari i quali, per esempio, in quegli anni avevano insegnato disegno o tecnologia nelle scuole di avviamento professionale o altre scuole si videro riconosciuto il titolo di insegnanti tecnico-pratici e, come tali, poterono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 22; i periti agrari e industriali, invece, che da anni facevano gli insegnanti tecnico-pratici non ebbero riconosciuto il diritto di entrare nei ruoli.

Nell'applicazione, però, non si tenne conto — ed ecco, secondo me, dove sta l'errore — che i primi potevano avvalersi delle norme di cui all'articolo 22 e, quindi, chiedere di entrare nei ruoli, a condizione che fossero risultati idonei nei concorsi ovvero che avessero riportato sei decimi in ciascuna prova nei concorsi stessi. Essi furono assunti nei ruoli indipendentemente dal possesso di questi due requisiti.

Questo mi consta perchè nella mia provincia si sono verificati due casi...

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi scusi se la interrompo, ma debbo precisare che gli articoli 21 e 22 non hanno ancora operato e con queste forme di interpretazione si cerca appunto di fare sì che possano operare. Evidentemente, i casi che lei cita si sono verificati per effetto di altre norme.

L I M O N I . Proprio alcuni insegnanti, che invece di insegnare come tecnico-pratici insegnarono materie teoriche, sono stati assunti nei ruoli per effetto della legge n. 831.

Ora, prima di procedere alla votazione desidererei essere ben illuminato a questo proposito, perchè, a dire il vero, se le cose stanno in questi termini, non si dette a suo tempo un'interpretazione esatta del sesto comma dell'articolo 22, ma una interpretazione erronea che noi adesso estenderemmo.

S P I G A R O L I . Credo di dover rilevare anch'io un motivo di perplessità nella speranza che si possa trovare una soluzione.

Con il disegno di legge che abbiamo approvato ieri e con quello che è attualmente al nostro esame, se venisse approvato nei termini in cui è stato presentato, avremmo questa situazione.

Esiste un contingente di posti di insegnante tecnico-pratico — non so quale sia il numero con precisione — che è stato assegnato, in parte, agli insegnanti tecnico-pratici che avevano l'idoneità e in parte, per la quota residua, — mi pare che si tratti di circa 800 posti — assegnato a coloro cui si riferiva il collega Limoni, perchè effettivamente il comma sesto dell'articolo 22 prevede che gli insegnanti tecnico-pratici non siano insegnanti, ma impiegati civili dello Stato. La battaglia che hanno combattuto è stata diretta a diventare docenti e tutti i sindacati sono d'accordo su questo punto.

Molti posti, quindi, sono stati dati a coloro che insegnavano materie teoriche ma che

avevano titolo abilitante per partecipare ai concorsi. Questa è stata la prima fase.

Adesso, con il presente disegno di legge, vorremmo che lo stesso beneficio, concesso agli insegnanti di cui sopra, venisse attribuito anche agli insegnanti tecnico-pratici. Questa sarebbe la seconda fase.

C'è poi una terza fase, quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 22. In base al disegno di legge approvato ieri, gli insegnanti tecnico-pratici, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che abbiano complessivamente 5 anni di servizio, potrebbero usufruire dei posti disponibili dopo la immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici che verrebbero a beneficiare dell'articolo.

Ora, la situazione anormale sarebbe questa: che noi porremmo, nell'ultimo stadio, delle condizioni più difficili, per l'immissione in ruolo, di quelle poste al secondo stadio. Non so se ho chiarito il mio pensiero. L'ultimo stadio sarebbe quello del comma ottavo dell'articolo 22.

Nel terzo stadio dovremmo porre delle condizioni più facili oppure eliminarlo addirittura.

Tutti cercheranno di entrare con l'articolo 5 e quindi potremmo forse sopprimere questo articolo e farli entrare poi con l'articolo 22.

Non vorrei che poi ci accorgessimo di avere fatto una legge che va a ritroso e pone per quelli che sono in fondo delle condizioni più difficili.

L I M O N I . L'interpretazione che è stata data ha, secondo me, proprio questo difetto: sono state fatte agevolazioni maggiori a chi aveva meno titoli!

D O N A T I , *relatore*. Propendo per la soppressione dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione ritiene sia necessario approfondire l'argomento, possiamo rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

R O M A N O . Ritengo sia opportuno un rinvio onde permettere un approfondimento della questione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari